



4 FEB. 2011

adottata dal Commissario in data _____

Oggetto: Art. 25 C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. 1998/2001 - Procedimento penale n. 7112/2009 R.G.N.R.- n. 6493/2009 R.GIP; Tribunale di Cagliari – Ordinanza di archiviazione - Rimborso spese legali al Dott. B.D.

VISTO l'art. 25, 1° comma, del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. 1998/2001, il quale prevede che l'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un dirigente per fatti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale;

VISTO l'art. 25, 2° comma, del medesimo C.C.N.L., il quale prevede che, qualora il dirigente nomini un legale di sua fiducia, nel caso di conclusione favorevole del procedimento l'Azienda procede al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente per il patrocinio legale;

PREMESSO che il Dott. B.D., dipendente dell'ASL n. 7 di Carbonia in qualità di Dirigente Medico, è stato sottoposto a procedimento penale n. 7112/2009 R.G.N.R.- 6493/2009 R.GIP - in relazione a fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, per il reato di cui all'art. 589 c.p.;

DATO ATTO che il procedimento suddetto si è concluso con l'ordinanza di archiviazione, che si allega in copia al presente atto deliberativo, emessa dal Tribunale di Cagliari – Sezione Gip e Gup – in data 13 ottobre 2010 per l'insussistenza dell'ipotesi di reato;

ACQUISITA la nota prot. n. 1108 del 18 gennaio 2011, che si allega in copia alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con la quale il Dott. B.D., ai sensi della normativa sopra richiamata, chiede il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa in giudizio nell'ambito del suddetto procedimento penale, allegando le fatture n. 127 del 10 dicembre 2009 e n. 01 del 10 gennaio 2011, per un importo complessivo di € 4.968,00;

CONSIDERATO che i fatti oggetto di imputazione risultano connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio;

RITENUTO che nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui al sopra citato art. 25 C.C.N.L. e che, pertanto, il Dott. B.D. in quanto indenne dall'ipotesi di reato ascritta, abbia diritto di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per la sua difesa nel procedimento di cui trattasi;



PRECISATO che in caso di archiviazione il rimborso è dovuto con riserva di ripetizione nell'ipotesi in cui, all'esito di un'eventuale riapertura del procedimento, intervenga una sentenza di condanna;

IL COMMISSARIO

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

- di liquidare al Dott. B.D., sulla base della nota prot. n. 1108 del 18 gennaio 2011 allegata, l'importo di € 4.968,00;
- di imputare quindi l'importo complessivo di € 4.968,00 derivante dal presente atto, sul codice 0202030107, "Altri Fondi per rischi", del vigente piano dei conti aziendale e sul centro di rilevazione dei costi n. 10110102 del Servizio AA.GG. e Legali;
- di demandare al Servizio del Personale il compito di liquidare al dipendente Dott. B.D. l'importo di € 4.968,00 a titolo di rimborso spese legali;
- di dare atto che il rimborso di cui trattasi viene effettuato con riserva di ripetizione nell'ipotesi in cui, all'esito di un'eventuale riapertura del giudizio, intervenga una sentenza di condanna.

Il Commissario
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Serra

Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Farchi

Resp.le AA.GG.

AA.GG. Settore Legale



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione
N° 144/C del 4 FEB. 2011

È stata pubblicata

Nell'Albo pretorio dell'A.S.L. n.7

A partire dal 7 FEB. 2011 21 FEB. 2011

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi



È stata posta a disposizione per la consultazione

parta

Proc. n. 7112/09 R.G.N.R.
Proc. n. 6493/09 R. G.I.P.



TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione dei giudici per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare
ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

art. 410 c.p.p.

16985

Il Giudice dott. Roberto Cau,

letta la richiesta di archiviazione depositata dal P.M. in data 10 aprile 2010 nel procedimento sopra indicato, iscritto contro BRANDAS Dino MEDDA Celestino, in atti generalizzati, per il reato di cui all'art.589 c.p. commesso in Cagliari il 7 marzo 2007;

letta l'opposizione alla richiesta di archiviazione tempestivamente depositata dal difensore delle persone offese MULARGIU Ottavia Chiara, PITTAU Mattia e PITTAU Fabio;
letti gli atti del fascicolo trasmesso, uditi il P.M. e i difensori all'udienza camerale del 12 ottobre 2010, sciogliendo la riserva formulata;

Osserva

La richiesta di archiviazione deve essere accolta per i motivi esaurientemente esposti dal P.M., integralmente condivisi da questo giudice e da intendersi trasfusi nel presente provvedimento.

La perizia disposta in sede di incidente probatorio non ha consentito di individuare, con riferimento alle posizioni degli indagati sopra menzionati, profili di responsabilità medico -- professionale per negligenza, imprudenza o imperizia che abbiano avuto rilevanza causale nel decesso di PITTAU Antonio.

La relazione peritale ha analizzato, sulla base degli elementi documentali disponibili e con rigore scientifico, i comportamenti dello staff medico che si occupò del PITTAU in occasione del suo ricovero presso il Reparto di Otorinolaringoiatria dell'ospedale di Iglesias.

Orbene, sulla base delle argomentazioni sviluppate dal collegio peritale, apparse assolutamente convincenti anche a seguito dell'audizione dei periti in contraddittorio, pur essendosi rilevato nel comportamento dei sanitari intervenuti in occasione del ricovero del PITTAU un "errore vero in fase diagnostica" (peraltro precipuamente riferibile alla condotta del radiologo e del pneumologo sotto il profilo della cd. diagnosi differenziale) con riguardo alla mancata identificazione della natura tumorale della formazione di circa 1,5 cm. rilevata in occasione della consulenza radiologica e pneumologica eseguita il 21 settembre 2009, va comunque esclusa la sua concreta incidenza causale in relazione al decesso del PITTAU.

Il collegio peritale ha, infatti, chiarito attraverso il riferimento al criterio ipotetico della "condotta alternativa lecita", che la tempestiva diagnosi e la conseguente adozione delle opzioni terapeutiche previste dai protocolli operativi non avrebbe, con alto grado di probabilità logica (tenuto conto, in particolare, della sostanziale irrilevanza della precoce stadiazione rispetto alla durata del decorso della malattia, quale si

desume dai risultati incerti dei diversi studi specialistici effettuati sull'argomento), determinato una evoluzione significativamente diversa della malattia, se non dal punto di vista sintomatologico.

Tale valutazione, afferente il profilo causale delle condotte colpose ipotizzate, appare invero assorbente rispetto alle ulteriori condivisibili argomentazioni sviluppate dal requirente e dalle difese degli odierni indagati con riguardo all'incidenza nel caso in esame dell'affidamento sull'operato dei colleghi specialisti radiologi e pneumologi cui fu richiesta la consulenza pre-operatoria, nonché, più in generale, in merito alla possibile individuazione di profili di colpa generica riferibili alle condotte concretamente poste in essere da BRANDAS e MEDDA.

A fronte delle inattaccabili argomentazioni peritali, ogni ulteriore approfondimento istruttorio (anche riguardante la condotta dei medici specialisti più direttamente coinvolti nell'erronea diagnosi pre-operatoria) non pare dunque foriero di risultati che possano consentire di individuare nel processo causale che ha condotto all'evento - morte l'effettiva incidenza di profili di responsabilità colposa del personale sanitario intervenuto.

Per queste ragioni la notizia di reato appare inidonea a fondare un proficuo esercizio dell'azione penale e il presente procedimento deve essere archiviato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 408 e ss. C.p.p.,

dispone l'archiviazione del procedimento e, per l'effetto, ordina la restituzione degli atti al Pubblico

Ministero.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti consequenziali.

Cagliari, 13 ottobre 2010

Il Giudice per le indagini preliminari


Depositato in
il cancelleria

il 13/10/2010

don Roberto Cau



Cagliari, 25-10-2010
IL CANCELLIERE



- per comunicazione al PUBBLICO MINISTERO (A - PAMI)
- per notificazione:
 - al Sp. PROCURATORE GENERALE - SEDE
 - BRANDAS DIMO elett. d. m. to clo stello
 - AW. Annunzio RAVENNA
 - AW. Annunzio RAVENNA
 - MEDDA CELESTINO elett. d. m. to clo stello
 - AW. Elisabetta PICI
 - AW. Elisabetta PICI (Caso GENNARI G - CA)
 - PITTAVU MATTIA - PULCARGIA OTTAVIA - PITTAVU FABIO
 - elett. d. m. ti ex art. 33 lett. CPP clo stello AW. Cristina VAREI
 - AW. CRISTINA VAREI - Via della SERRE 64/B AVARTUCCIU

**AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA**
18 GEN 2011
PROT. PG/1108/2011

Spett.le A.S.L. n. 7 di Carbonia
Servizio Affari Generali e Legali
Via Dalmazia n. 83
09013 CARBONIA

Oggetto: Procedimento penale n. 7112/02 R.G.N.R. Tribunale di CAGLIARI - Sez. Giur. 6^{UP}
(o altra Autorità Giudiziaria: _____)
 Ordinanza di archiviazione Decreto di archiviazione Sentenza di assoluzione n. _____ del _____
Richiesta rimborso spese legali ex art. 25 C.C.N.L. dell'Area della
Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. 1998/2001 ex art. 26 C.C.N.L. integrativo del
C.C.N.L. del personale del comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999.

Io sottoscritto/a BRANNAS AINO nato a CARBONIA il
31/01/1952 e residente in CARBONIA, Loc. MEAGGIANU, 26,
dipendente di codesta Azienda Sanitaria in qualità di
DIRIGENTE MEDICO I° Liv. - OTORINOLARING. presso U.D. O.R.L. C.T.O.,
chiedo, ai sensi del C.C.N.L. di categoria di cui all'oggetto, il rimborso delle spese legali sostenute
nell'ambito del procedimento penale n. 7112/02 R.G.N.R., concluso con ordinanza di
archiviazione decreto di archiviazione sentenza di assoluzione n. _____ del 13-10-2010.

Si allegano la copia dell' ordinanza decreto sentenza sopra citata/o e l'originale della
fattura emessa dal mio legale di fiducia, l'avv. VASSIMICIANO RAVENNA

Distinti saluti.

All. c.s.d.

Data

18 - Gennaio 2011

Firma
[Firma]

Avvocato Massimiliano Ravenna
Viale Regina Margherita, 45 - 09124 Cagliari
Tel. e fax 070 658686
Cod. Fisc. RVN MSM 65P25 B354P
P. IVA 02130700921


Egregio Signore
Dino Brandas
loc. Medadeddu n. 26
Carbonia
C.F.: BRNDGS52A31B745X

Fattura n. 127/2009

Cagliari, 10 dicembre 2009

Acconto onorario procedimento penale n. 7112/2009 R.N.R. dinanzi a
Procura della Repubblica di Cagliari.

Importo	€	1000,00
C. P. A. (2%)	€	20,00
Imponibile IVA	€	1020,00
IVA (20%)	€	204,00
Spese	€	0,00
TOTALE	€	<u>1224,00</u>

avv. Massimiliano Ravenna


Avvocato Massimiliano Ravenna
Viale Regina Margherita, 45 - 09124 Cagliari
Tel. e fax 070 658686
Cod. Fisc. RVN MSM 65P25 B354P
P. IVA 02130700921

Egregio Signore
Dino Brandas
Loc. Medadeddu n. 26
09013 Carbonia
C.F.: BRNDGS52A31B754X

Fattura n. 1/2011

Cagliari, 10 gennaio 2011

Onorario procedimento penale n. 7112/2009 R.N.R. dinanzi al Giudice
per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Cagliari.

Importo	€	3000,00
C. P. A. (4%)	€	120,00
Imponibile IVA	€	3120,00
IVA (20%)	€	624,00
Spese	€	0,00
TOTALE	€	3744,00

avv. Massimiliano Ravenna

